

## **OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del addizionale comunale IRPEF.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 360 del 28.08.1998 con il quale è stata istituita a decorrere dall'01.01.1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2001 e del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2001 con le quali è stato disposto di applicare l'addizionale comunale all' I.R.P.E.F. nella misura di 0,20 punti percentuali a decorrere dal 01.01.2001;

**DATO ATTO** che successivamente è stata confermata di anno in anno l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,20 %;

**VISTA** la Circolare del Ministero delle Finanze 22 dicembre 1998, n. 289/E, la quale ha fornito indicazioni in merito alla pubblicazione delle deliberazioni aventi ad oggetto la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. sulla Gazzetta Ufficiale;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1 – comma 142 con il quale sono state apportate modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante norme per l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e rilevato che le novità di maggior rilievo sono rappresentate dai seguenti aspetti:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale irpef;
- la deliberazione di variazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento di cui sopra può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è dovuta alla Provincia e al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;
- il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2007 con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.” e stabilito di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,40 punti percentuali a decorrere dall'anno 2007;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 22.01.2007 e del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2007 con le quali è stata stabilita l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,40 punti percentuali a decorrere dal 01.01.2007;

**DATO ATTO** che successivamente è stata confermata di anno in anno l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,40 %;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011 e come modificato dall'13, comma 16, del D.L. 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011 il quale prevede che: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

**VISTA** la deliberazione n. 9 del 06.02.2012 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di stabilire, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,7 %;

**ATTESA** l'esigenza del Bilancio per l'esercizio 2012 di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

**ESAMINATE** le varie ipotesi di possibile gettito ricavabile proposte dagli uffici comunali;

**RITENUTO** di stabilire per l'anno 2012 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 7 per mille prevedendo così un gettito presunto di € 148.000,00;

**ACQUISITO** il parere favorevole del responsabile del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- **DI APPROVARE**, per i motivi enunciati in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
  - Art. 3: inserimento del comma 1 con il seguente testo "Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di San Germano Chisone, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in 0,70 % punti percentuale." e conseguentemente di rinumerare i successivi commi dell'articolo;
  - Art. 3, comma 2: abrogazione delle parole "con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti di legge".

- **DI STABILIRE** nello 0,7 per cento la percentuale dell'aliquota dell'addizionale I.R.P.E.F. 2012.
- **DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come modificato, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed è composto da n. 8 articoli.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.